

Come leggere i verbali di invalidità e di handicap

Quando si richiede l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo o dell'handicap, si viene sottoposti ad una visita specifica, dopo la quale viene dato un verbale che definisce le condizioni dell'interessato e il grado di invalidità che gli è stata riconosciuta. Questo verbale non è molto semplice da leggere e comprendere e quindi, a volte, non si riesce a sapere a quali benefici si possa aver accesso. Vogliamo aiutarvi a leggere la vostra certificazione di invalidità o di handicap così da essere consapevoli degli eventuali aiuti cui avete diritto.

Occorre innanzitutto che controlliate quale **definizione è stata riportata e barrata dalla Commissione di accertamento.**

Una volta individuata la definizione guardate le nostre indicazioni relative ai benefici ad essa corrispondenti.

Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono:

- **non invalido** - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3

Se la definizione presente nel suo verbale è: "**non invalido - assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3**" non le viene garantito alcun diritto derivante dallo status di invalido civile. Può presentare ricorso giuridico contro la decisione stabilita in questo verbale entro 180 giorni dalla notifica. Può inoltre presentare nuovamente domanda di accertamento della sua condizione rivolgendosi alla segreteria della Commissione che accerta gli stati invalidanti .

- **invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3** (art. 2, L. 118/1971).

Se la definizione presente nel suo verbale è : "**invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971)**" non ha diritto ad alcuna provvidenza economica.

- **invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3** (artt. 2 e 13, L. 118/1971).

La definizione presente nel suo verbale:"**invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)**" dà diritto all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza. Per ottenerlo occorrono, oltre a quello sanitario, anche altri requisiti che vanno verificati.

[vedi: Invalidi civili - l'assegno mensile di assistenza](#)

- **Invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74%** (artt. 2 e 13, L. 118/1971).

Con la definizione presente nel suo verbale: "**invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971)**" viene riconosciuto il diritto all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza che è, come il caso precedente, vincolato al possesso anche di altri requisiti.

[vedi: Invalidi civili - l'assegno mensile di assistenza](#)

- **Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa** (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%.

La definizione presente nel suo verbale: "**invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%**" le attribuisce il diritto alla pensione di inabilità, ma non all'indennità di accompagnamento. Anche in questo caso, il beneficio economico è soggetto al possesso di altri requisiti da verificare.

[vedi: Invalidi civili - la pensione di inabilità](#)

- **invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore** (L. 18/1980 e L. 508/1988).

Con la definizione presente nel suo verbale: "**invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)**" le si dà diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità (se la sua età è compresa fra i 18 e i 65 anni). Occorrono, tuttavia, ulteriori condizioni, come prevede la normativa vigente, oltre al requisito sanitario di cui lei è in possesso, grazie al verbale.

[vedi: Invalidi civili - indennità di accompagnamento](#)

- **invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita** (L. 18/1980 e L. 508/1988).

Con la definizione presente nel suo verbale: "**invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)**" le si dà diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità (se lei è di età compresa fra i 18 e i 65 anni). Anche in questo caso vanno verificate le ulteriori condizioni necessarie, previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario.

[vedi: Invalidi civili - indennità di accompagnamento - la pensione di inabilità](#)

- **minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz** (L. 289/1990).

La definizione presente nel suo verbale: "**minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore**

nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)" dà diritto all'indennità di frequenza, se si possiedono anche le ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.

[vedi: Invalidi civili - indennità di frequenza](#)

- **cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione** (L. 382/1970 e 508/1988).

Se nel suo verbale è presente la definizione: "**cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988)**". Le è stato riconosciuto il diritto alla pensione per ciechi parziali e all'indennità speciale per ciechi parziali, naturalmente se è in possesso anche delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.

[vedi: Ciechi civili - pensione ai ciechi parziali - indennità speciale](#)

- **cieco assoluto** (L. 382/1970 e L. 508/1988).

La definizione presente nel suo verbale: "**cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988)**" le attribuisce il diritto alla pensione per ciechi assoluti e all'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. Anche in questo caso occorre possedere anche le condizioni previste dalla normativa vigente, oltre al requisito sanitario certificato dal verbale.

[vedi : Ciechi civili - pensione ai ciechi assoluti - indennità di accompagnamento](#)

- **sordomuto** (L. 381/1970 e L. 508/1988). [benefici]

Con la definizione presente nel suo verbale: "**Sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988)**" si riconosce il diritto alla pensione per sordomuti e all'indennità di comunicazione, legato al possesso delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.

[vedi: Pensione Sordomuti-Indennità di comunicazione](#)

- **ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età** (art. 9 D.Lgs. 509/1988)

Questa definizione presente nel suo verbale: "**ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988)**" non dà diritto ad alcuna provvidenza economica. Viene rilasciata ai fini delle prestazioni sanitarie ma può consentire anche alcune agevolazioni.

- **ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore** (L. 18/1980 e L. 508/1988).

Se la definizione presente nel suo verbale è : "**ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)**" la certificazione di cui è in possesso dà diritto all'indennità di accompagnamento il cui rilascio è vincolato al possesso delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.

[vedi : Invalidi civili - indennità di accompagnamento - la pensione di inabilità](#)

- **ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita** (L. 18/1980 e L. 508/1988).

Con la definizione presente nel suo **verbale "ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)"** lei ha diritto all'indennità di accompagnamento, fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

[vedi : Invalidi civili - indennità di accompagnamento - la pensione di inabilità](#)

Proviamo a semplificare anche la lettura del verbale di handicap (Legge 104/1992).

Le definizioni per le minorazioni civili solitamente sono:

1. Persona non handicappata

2. Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)

Con questa definizione presente nel suo verbale: "Persona con handicap (art. 3 comma 1, Legge 104/1992)" non è stata riconosciuta la connotazione di gravità quindi la certificazione di cui è in possesso non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile).

Per ottenere quelle provvidenze economiche è necessario disporre anche di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo.

3. Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).

La definizione presente nel suo verbale: "Persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992)" da sola non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile).

Per ottenerle è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo.

4. Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992).

Se la definizione presente nel suo verbale è: "Persona con handicap superiore ai due terzi (art. 21, Legge 104/1992)" non le è stata riconosciuta la connotazione di gravità quindi non ha diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile) se non dispone anche di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo.